

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Ottava Civile**

in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 22 febbraio 2018, all'esito della pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. *omissis* del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2015, vertente

TRA

FALLIMENTO SOCIETA' S.r.l.

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attrice: "... 1) accertare e dichiarare la nullità degli assegni bancari descritti in premessa per mancata o quantomeno insufficiente indicazione del beneficiario in assegni non trasferibili ex art 49 Dlgs del 21 novembre 2001, n. 231; 2) accertare e dichiarare la nullità degli assegni bancari descritti in premessa, per firma apocrifa del traente; 3) accertare e dichiarare la responsabilità della banca trattaria per avere effettuato il pagamento degli assegni bancari descritti in premessa, a soggetto non legittimato diverso dal beneficiario, nella fattispecie non identificabile; 4) accertare e dichiarare la responsabilità della banca trattaria per avere effettuato il pagamento degli assegni bancari descritti in premessa, ancorché la firma del traente risulta palesemente apocrifa; 5) condannare la banca trattaria alla restituzione in favore della SOCIETA' Srl di tutte le somme indicate negli assegni bancari descritti in premessa; 6) condannare la banca trattaria al risarcimento in favore della SOCIETA' Srl, per le causali descritte in narrativa, dei danni da questa subiti, da liquidarsi secondo equità. Con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario".

Per la convenuta: "... in via preliminare dichiarare l'estinzione del procedimento per mancata tempestiva riassunzione; nel merito rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto inammissibili, non provate, precluse e comunque infondate in fatto e in diritto, come indicato in atti [...] Con il favore di spese, diritti e onorari di causa".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 12 marzo 2015 la SOCIETA' S.r.l. citava in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, la BANCA quale trattaria di otto assegni pagati tra il novembre 2012 e l'aprile 2013 a favore della DITTA. La società attrice ha affermato di non aver mai avuto debiti con la ditta che ha proceduto all'incasso dei titoli e che si tratti di assegni nulli che la banca non avrebbe dovuto pagare. A sostegno della propria domanda la SOCIETA' S.r.l. ha dedotto in primo luogo l'apocrifia della firma apposta sugli assegni, della quale la banca avrebbe dovuto accorgersi con conseguente rifiuto di pagamento. Ha inoltre dedotto la nullità degli assegni per contrarietà con il disposto dell'art. 49 D.lgs 231/2007, in quanto privi dell'indicazione del destinatario. Sui titoli contestati risulterebbe indicato come beneficiario la DITTA, senza alcun riferimento al soggetto imprenditore che di tale ditta individuale è titolare. Secondo l'attrice la mancanza della denominazione completa del beneficiario sugli assegni sarebbe anche all'origine di una responsabilità della banca trattaria per violazione dell'art. 43 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. La banca convenuta effettuando il pagamento a favore della DITTA avrebbe, secondo questa tesi, pagato ad un soggetto diverso dal prenditore, che

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro n. 4210 del 22 febbraio 2018

nel caso di specie non avrebbe potuto essere neanche astrattamente identificato. La SOCIETA' S.r.l. ha chiesto pertanto la restituzione da parte della banca convenuta del complessivo importo degli assegni erroneamente pagati, pari ad €690.000,00 oltre al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, conseguito a tale esborso. L'erroneo pagamento degli assegni contestati avrebbe infatti comportato ulteriore esposizione debitoria della società, revoca di fidi bancari, impossibilità di partecipare a gare d'appalto e licenziamento di oltre duecento dipendenti.

La BANCA, regolarmente costituitasi in giudizio, ha resistito alle domande attoree deducendone l'infondatezza.

Dichiarata l'interruzione del giudizio all'udienza del 30 marzo 2017 in conseguenza del rappresentato fallimento della società attrice, la causa è stata riassunta dalla curatela fallimentare della stessa. Così brevemente illustrati i fatti di causa, si rileva che le domande attoree non sono fondate e devono pertanto essere rigettate per le motivazioni che qui di seguito si espongono.

La parte attrice ha innanzitutto sostenuto che gli assegni per cui è causa recherebbero delle firme apocriefe non riconducibili all'amministratore unico della SOCIETÀ Srl all'epoca dell'emissione dei contestati assegni, l'unico titolare in via esclusiva dei poteri di disposizione e di firma sul conto sul quale sono stati effettuati gli addebiti.

La banca convenuta ha invece negato che le firme contestate siano apocriefe sostenendo che l'onere di provare la falsità graverebbe sull'attrice.

Stante il contrasto tra le parti circa il carattere più o meno autentico delle firme apposte sugli assegni per cui è causa, occorre stabilire in primo luogo quale sia il soggetto su cui incombe il relativo onere probatorio.

La soluzione di tale quesito è strettamente connessa alla questione lungamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza concernente lo strumento processuale utilizzabile da colui che, al fine di far valere in giudizio in via principale una determinata pretesa, neghi l'autenticità della propria sottoscrizione su uno o più determinati documenti costituenti scritture private non legalmente riconosciute, i quali sarebbero altrimenti ostativi all'accoglimento della propria domanda.

La tesi secondo la quale in simili ipotesi potrebbe esperirsi un'azione di disconoscimento in via principale della scrittura privata con tutte le conseguenze, anche sotto il profilo del riparto degli oneri probatori, di cui agli artt. 214 ss. c.p.c. non appare accettabile giacché il disconoscimento della scrittura così come disciplinato dal codice di rito civile rappresenta uno mezzo di reazione a fronte di un'iniziativa processuale avversaria sicché può essere utilizzato solo allorché sia stata la controparte a produrre in giudizio un documento e giammai per disconoscere un documento che sia stato lo stesso attore "disconoscente" a depositare.

Neppure corretto sembra l'indirizzo secondo cui andrebbe proposta in via principale un'istanza di verifica della scrittura ai sensi dell'art. 216, comma 2, c.p.c. giacché tale istanza è proponibile solo da parte di chi intenda far accertare l'autenticità della sottoscrizione (tanto che se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono a carico dell'attore) e non potrebbe essere di alcuna utilità nei casi in cui l'attore voglia ottenere il risultato contrario, ovvero sia quello di accertare la non riconducibilità a sé medesimo della scrittura.

Non convince neanche la tesi per la quale l'unico strumento validamente utilizzabile per contestare in via principale l'autenticità di una scrittura privata sarebbe costituito dalla querela di falso: la querela di falso, infatti, presuppone che la scrittura privata costituisca prova piena, nei confronti di chi la propone, della provenienza delle dichiarazioni; situazione che non sussiste nel caso in cui non vi sia

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro n. 4210 del 22 febbraio 2018

stato riconoscimento né ricorra uno dei casi in cui la scrittura debba essere considerata come riconosciuta.

Da respingere è poi l'opinione di chi, soprattutto in dottrina, sostiene che in simili casi l'interessato dovrebbe attendere l'iniziativa giudiziaria della controparte e, solo allorché questa agisca in giudizio e depositi il documento controverso, potrebbe procedere al disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Siffatta tesi comporterebbe invero una eccessiva ed ingiustificata compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, condizionandone l'esercizio alla condotta altrui.

Il citato contrasto di opinioni sembra oramai essere stato risolto con l'intervento chiarificatore della Suprema Corte la quale ha affermato — con riguardo ad una scrittura privata che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso al fine di contestarne la piena efficacia probatoria — che la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento per poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti degli artt. 214 e ss. c.p.c., ma può legittimamente assumere l'iniziativa del processo onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento (cfr. Cass., 12.10.2001, n. 12471; Cass., 18.1.2008, n. 974).

La soluzione al fine accolta dalla giurisprudenza di legittimità non consiste nell'ammettere la proposizione dell'azione di disconoscimento in via principale — giacché in tal caso dovrebbero applicarsi le regole di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. e, in particolare, la parte convenuta avrebbe l'onere di richiedere la verifica, di produrre le scritture di comparazione e, in definitiva, di provare l'autenticità del documento contestato — ma si limita a porre in luce il carattere meramente strumentale dell'accertamento della non autenticità della sottoscrizione rispetto alle pretese fatte valere in giudizio dall'attore. La contestazione dell'autenticità della sottoscrizione sollevata dall'attore verso documenti che egli stesso produce in giudizio sin dalla sua costituzione non configura, infatti, un vero e proprio disconoscimento ai sensi del già più volte citato art. 214 e non riversa di per sé sulla controparte alcun onere probatorio. Ne consegue che, pur potendo l'attore dedurre sin dall'atto introduttivo la non riconducibilità a sé della scrittura o della sottoscrizione, sarà suo onere provare tale circostanza essendo essa pregiudiziale rispetto all'accoglimento della propria domanda.

Non sembra, peraltro, inopportuno precisare che tale approdo è stato raggiunto dalla Suprema Corte proprio con riferimento ad una controversia, non troppo dissimile a quella in esame, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento di danni conseguenti al pagamento, da parte di una banca, di assegni recanti delle firme di traenza asseritamente difformi dallo specimen depositato. In tale occasione la Cassazione ha avuto modo di precisare che *"l'azione risarcitoria promossa nei confronti della banca che abbia pagato un assegno senza riscontrare difformità o anomalie della firma di traenza resta regolata dalle regole generali dell'onere della prova, le quali comportano che l'attore debba fornire la prova della falsità della firma di traenza che sia contestata dalla convenuta, fornendo elementi di comparazione e sollecitando l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, e la banca quella dell'efficacia liberatoria del pagamento del titolo, per non essere l'accertata falsità rilevabile con l'ordinaria diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria (vedi, in tal senso: Cass. 24 febbraio 1983, n. 1420, in motivazione)"*.

Il caso di specie — nel quale la parte attrice avanza nei confronti della banca una pretesa restitutoria/risarcitoria per avere la convenuta pagato assegni recanti sottoscrizioni asseritamente false, senza averne diligentemente rilevato la falsità — appare del tutto sovrapponibile a quello sul quale si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza testé citata, sicché sarebbe stato onere della SOCIETA' S.r.l. dare prova della non autenticità delle sottoscrizioni.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro n. 4210 del 22 febbraio 2018

Tale onere — che evidentemente presupponeva la necessità di indicare e produrre validi elementi di comparazione — non è stato assolto dall'attrice. Né quest'ultima ha indicato anche solo meri indizi della lamentata apocrifia.

È certo vero che in atti è stato depositato dalla banca convenuta lo specimen della SOCIETA' S.r.l. (*rectius*, del suo legale rappresentante all'epoca dei fatti) e che ciò consentirebbe in astratto, alla luce del noto principio di acquisizione processuale, di procedere comunque ad un'indagine tecnica, anche con l'ausilio di consulente grafologico, sull'autenticità delle firme in contestazione. Tale indagine deve tuttavia escludersi nella specie in quanto l'assoluta scarsità degli elementi comparativi prodotti (di fatto il solo specimen), unitamente alla notoria variabilità grafica che usualmente si registra in una stessa persona, precludono l'effettuazione di una valutazione tecnico-grafologica attendibile.

Inoltre, a conferma dell'autenticità delle sottoscrizioni contestate vengono in rilievo alcuni elementi di natura indiziaria: in particolare si rileva che nessuna opposizione agli estratti conto delle mensilità a cui si riferiscono le negoziazioni degli assegni è stata tempestivamente mossa dalla SOCIETA' S.r.l. e che nessuna denuncia di furto o comunicazione di smarrimento degli stessi è stata compiuta (sulla necessità di valutare la genuinità di una scrittura mediante elementi probatori anche ulteriori rispetto alla consulenza grafologica cfr. Cass., 28.4.2005, n. 8881).

Non può poi mancarsi di rilevare che anche un'eventuale falsità delle sottoscrizioni *de quibus* non sarebbe nella specie sufficiente a fondare una pronuncia di condanna a carico dell'istituto di credito.

È infatti del tutto evidente che l'eventuale responsabilità della banca convenuta presuppone che sia accertata non solo la falsità delle sottoscrizioni sugli assegni di causa ma anche la riconoscibilità di tale falsità da parte dell'istituto di credito. In difetto di tale ultima condizione, nessuna colpa potrebbe imputarsi alla società convenuta la quale non potrebbe essere certo chiamata a rispondere sulla base di una presunta responsabilità oggettiva.

Nel caso di specie è proprio la detta condizione — ossia la riconoscibilità dell'eventuale apocrifia delle firme — a fare difetto giacché tra le sottoscrizioni contestate e quella (pacificamente autentica) depositata quale specimen - l'unica su cui la banca poteva basarsi per un confronto essendo la sola a sua disposizione — sussiste un'evidente e assoluta somiglianza che avrebbe tratto in inganno anche un soggetto, quale la banca, tenuto al rispetto di elevati canoni di diligenza professionale nell'adempimento dei propri compiti.

Le sottoscrizioni oggetto di verifica presentano un'evidente identità grafica con la firma assunta in comparazione. Certo non può escludersi con assoluta certezza tecnica che le firme contestate siano false ma l'accertamento dell'eventuale falsità potrebbe emergere solo all'esito di un'approfondita indagine grafologica e con l'impiego di accurati macchinari di verifica, cioè attraverso strumenti e cognizioni tecniche che non possono ragionevolmente esigersi da un istituto di credito nell'adempimento degli ordini della clientela (in questo senso cfr. Cass., 15.7.2005, n. 15066 nonché Cass., 26.1.2016, n. 1377).

Occorre ora passare ad analizzare la domanda volta ad accertare la responsabilità della banca per aver pagato assegni nulli siccome contenenti solo il nome incompleto della ditta beneficiaria, senza indicazione del nome dell'imprenditore al quale la stessa sarebbe riferibile.

In primo luogo si rileva che, come sottolineato dalla banca convenuta, il problema dell'incompletezza della ditta riguarderebbe solo cinque assegni sugli otto contestati. Gli altri tre assegni recano la denominazione completa "DITTA + nome imprenditore" (assegno del 30.01.2013 n. *omissis* che erroneamente l'attore indica come emesso il 2 gennaio 2013; assegno del 21.02.2013 n. *omissis*; assegno dell'1.07.2013 n. *omissis*).

Per i cinque assegni indicanti quale beneficiario la DITTA senza ulteriore specificazione, anche a voler ritenere incompleta l'indicazione del prenditore in contrasto con l'art. 49, comma 7, d.lgs. 21.11.2007, n. 231 che dispone "*Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità*", non può condividersi la tesi del ricorrente secondo il quale la mancata indicazione del beneficiario comporterebbe la nullità dell'assegno. L'art. 58, comma 1 del decreto legislativo citato prevede che in caso di violazione dell'art. 49, comma 7 sia irrogata unicamente una sanzione amministrativa, facendo espressamente salva l'efficacia del titolo.

Inoltre tali norme, essendo mirate ad evitare la circolazione di capitali di provenienza illecita e rendere trasparente ogni trasferimento di somme di importo elevato, sono rivolte al soggetto emittente e ai successivi prenditori, ovvero alle parti della fattispecie traslativa. Il legislatore non sembra porre alcun onere di verifica e di controllo in tal senso alla banca trattaria, che è comunque tenuta a pagare un assegno valido.

In tal senso depono l'interpretazione autentica della norma, fornita dal legislatore con l'art. 27, comma 1-ter d.lgs. 13.08.2010, n. 141 ove si legge che i commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che "*costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo*".

Il pagamento dell'assegno da parte della banca trattaria o girataria è quindi escluso dai casi di violazione dell'art. 49, comma 6, d.lgs. n. 231/2007; di conseguenza nessuna responsabilità può essere addebitata alla banca convenuta per aver permesso l'incasso dei cinque assegni in esame alla DITTA, anche in assenza della indicazione dell'imprenditore di riferimento.

Infine, occorre esaminare la questione relativa all'ulteriore profilo di responsabilità della banca della quale si chiede l'accertamento. Si tratta di verificare se sussista o meno un obbligo risarcitorio derivante dalla violazione delle prescrizioni dell'art. 43 R.D. 21.12.1933, n. 1736. Tale disposizione al primo comma prevede che "*L'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente*" e al secondo comma precisa che "*Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento*".

Astrattamente quindi, qualora fosse dimostrato che la banca convenuta avesse pagato gli assegni non trasferibili in contestazione a una persona diversa dal prenditore, potrebbe ritenersi la stessa responsabile nei confronti della parte attrice e obbligata a restituire le somme utilizzate per l'operazione illegittima.

Tuttavia, nel caso in esame, non vi è alcuna prova che gli assegni contestati siano stati incassati da un soggetto diverso dal beneficiario. Anzi come detto tre su otto sono stati incassati proprio dal soggetto che risultava indicato nel titolo.

Per gli altri cinque valgano le considerazioni che seguono.

L'indicazione del beneficiario dei suddetti assegni mediante la sola dicitura DITTA senza ulteriori specificazioni potrebbe astrattamente indurre in confusione, essendo presenti nel registro delle imprese tanto una DITTA individuale, quanto una società di capitali, la NOME DITTA S.r.l. (cfr. visure doc. 3 e 4 atto citazione). Tuttavia non sono stati dedotti elementi che provino che gli assegni contestati fossero stati emessi a favore della società di capitali e non della ditta individuale che li ha effettivamente incassati.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro n. 4210 del 22 febbraio 2018

In particolare non risulta alcuna rivendicazione da parte della NOME DITTA S.r.l., né tantomeno di altri soggetti con nomi simili, relative al mancato pagamento di somme alle stesse spettanti, pagate erroneamente all'omonima ditta individuale. Al contrario, la circostanza che siano presenti in atti molti altri assegni emessi dalla SOCIETA' S.r.l. a favore della suddetta ditta individuale fa presumere che fra le stesse siano intercorsi frequenti rapporti commerciali con connessi passaggi di denaro ripetuti nel tempo. Basti pensare ai tre assegni contestati che contengono proprio l'indicazione della ditta individuale quale beneficiaria.

Né potrebbe giungersi a diversa conclusione in ragione di un'azione esecutiva a danno della parte attrice preannunciata dalla soc. NOME DITTA S.r.l. con atto di precetto notificato nell'aprile 2014 in conseguenza del mancato pagamento di un assegno. Sul punto è infatti sufficiente evidenziare che l'atto di precetto di cui trattasi (prodotto dall'attrice sub doc. 5 del proprio fascicolo) riguarda l'omesso pagamento di un assegno diverso dagli otto per cui è causa.

Alla luce di quanto suesposto, va allora escluso il pagamento degli assegni a soggetto diverso dal beneficiario e va conseguentemente esclusa la responsabilità della banca trattaria ai sensi dell'art. 43 R.D. 21.12.1933, n. 1736.

In conclusione, nessuna delle fattispecie dalle quali la parte attrice assume sia derivata una responsabilità risarcitoria della banca convenuta può ritenersi configurabile; quindi tutte le domande poste dalla SOCIETA' S.r.l. (e poi dal Fallimento) devono essere rigettate.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- 1.rigetta le domande proposte dal Fallimento SOCIETA' S.r.l. con socio unico;
- 2.condanna il Fallimento della SOCIETA' S.r.l. con socio unico al pagamento, in favore della BANCA delle spese del giudizio che liquida in complessivi €12.000,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Roma, 22 febbraio 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*